



Statuto AssoComunicazione in vigore dal 10 giugno 2011

ART. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e segg. C.C. l'Associazione delle Imprese di Comunicazione – AssoComunicazione.

L'Associazione ha sede in Milano.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente soltanto in virtù di deliberazione dell'Assemblea Straordinaria delle Associate.

ART. 2

Possono essere associate ad AssoComunicazione tutte le imprese che operano nel campo della consulenza di comunicazione, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, e che siano dotate di strutture e di professionalità idonee ad offrire al cliente un servizio coordinato e continuativo nei seguenti settori:

- pubblicità e comunicazione globale
- promozione, incentivazione e servizi di marketing
- servizi media (strategie planning e buying)
- relazioni pubbliche
- direct marketing
- digitale
- eventi
- sponsorizzazioni

L'elenco di cui sopra è stato redatto a puro titolo indicativo e non tassativo.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo può deliberare integrazioni o migliori specificazioni dello stesso purché nell'ambito dei citati settori della comunicazione.

Con i termini "settori della comunicazione" ovvero "settore" o "settori" nel presente Statuto si intendono i settori specificati nel presente articolo 2.

I suddetti settori si costituiscono in Consulta di Settore, con i diritti previsti all'art.35 del presente Statuto, all'atto della presenza di almeno quattro iscritti.

ART. 3

L'Associazione è apolitica e non persegue finalità di lucro.

Essa si propone lo studio della soluzione dei problemi comuni delle Associate, nonché la tutela degli interessi del comparto della comunicazione, dei suoi singoli settori e, più in generale, lo sviluppo del miglioramento della comunicazione in ogni suo aspetto.

In particolare, l'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) individuare, studiare, promuovere e realizzare ogni iniziativa diretta alla soluzione dei problemi comuni delle Associate nell'evolversi Del settore della comunicazione in Italia e all'estero;
- b) rappresentare la categoria presso Autorità, Enti, Istituzioni, Associazioni in Italia e all'estero, in merito a tutti i problemi inerenti la comunicazione;
- c) promuovere, all'esterno dell'Associazione, l'immagine delle Associate e favorirne la conoscenza al mercato;
- d) assistere le Associate nelle controversie che dovessero insorgere tra di loro in ragione dell'attività esercitata, adoperandosi per amichevoli composizioni;
- e) favorire lo sviluppo, anche con accordi di natura economica, di iniziative relative all'addestramento professionale, all'assistenza e previdenza delle Associate;
- f) favorire ed incrementare, sia attraverso l'istituzione di appositi centri di studio e ricerca, sia mediante l'adesione ad analoghe iniziative promosse da terzi, la conoscenza e l'approfondimento delle problematiche nei campi del marketing e della comunicazione;
- g) fornire alle Associate informazioni sulle attività di comunicazione e di marketing e sul loro sviluppo in Italia e all'estero;
- h) promuovere comportamenti uniformi ed iniziative collettive delle Associate a sostegno e difesa degli interessi della categoria;
- i) provvedere attivamente affinché le Associate osservino tutti i doveri per la protezione dell'immagine e dell'onorabilità della categoria professionale, sia in Italia sia all'estero;
- j) procedere alla stipulazione, alla modifica e/o integrazione di accordi collettivi di settore a contenuto economico e normativo senza necessità di specifico mandato da parte delle imprese associate.

Per il conseguimento delle finalità che persegue, l'Associazione detiene la totalità delle quote della società AssAP Servizi S.r.l. con sede in Milano.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto

- (i) il Codice Deontologico;
- (ii) Regolamenti Associativi.

REQUISITI E AMMISSIONE DELLE ASSOCIATE

ART. 4

Possono partecipare all'Associazione tutte le imprese di comunicazione che possiedano, secondo i criteri più avanti elencati, i seguenti concorrenti requisiti:

- a) operino da non meno di un anno;
- b) abbiano in corso almeno tre azioni di comunicazione a carattere nazionale o multiregionale.
Con il termine "azioni di comunicazione", nel presente Statuto, si intendono tutte quelle attività poste in essere da un'impresa di comunicazione operante nei "settori" di cui al precedente art. 2 ed aventi ad oggetto la promozione o pubblicizzazione di prodotti o servizi dei propri clienti;
- c) non siano possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da mezzi o loro concessionarie. Si considerano controllate le imprese di comunicazione in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e quelle che sono controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa. Si considerano altresì controllate, ancorché la partecipazione sia inferiore a quella di cui sopra, quelle imprese che si trovano sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
- d) non siano collegate, direttamente o indirettamente, con mezzi o loro concessionarie, quando tale collegamento diretto o indiretto si manifesti in una effettiva ingerenza nella gestione;
- e) non possiedano o controllino, direttamente o indirettamente, mezzi o concessionarie di pubblicità, quando debba ritenersi che tali rapporti possano avere una effettiva rilevanza concorrenziale nello svolgimento dell'attività delle imprese di comunicazione;
- f) possiedano una struttura professionale in grado sia di progettare azioni di comunicazione, per conto terzi, sia di fornire nel proprio settore di specializzazione, una consulenza strategica di comunicazione unitamente alla predisposizione dei seguenti servizi:
 - progettazione creativa con relativa produzione
 - coordinamento delle attività comunicazionali
 - pianificazione e gestione dei budget del cliente
 - organizzazione amministrativa interna adeguata alla normativa vigente

L'elenco di cui sopra è stato redatto a puro titolo indicativo e non tassativo: le Consulte di Settore possono determinare, con un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, gli ulteriori requisiti specifici richiesti.

segue **ART. 4**

- g) godano di buona reputazione commerciale, abbiano una corretta gestione economica, adempiano puntualmente ai propri impegni e non siano amministrate, rappresentate o comunque dirette da persone che siano state dichiarate fallite o che siano state condannate con sentenza passata in giudicato per reati contro il patrimonio o per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di ritenere i requisiti ivi individuati non esaurienti per l'ammissione all'Associazione, purché tale delibera sia assunta con la maggioranza qualificata degli aventi diritto di cui all'art. 30.

Con riferimento a quanto previsto nei precedenti punti c), d), e), il Consiglio Direttivo potrà chiedere all'impresa di comunicazione una dichiarazione nella quale si attesti che le società controllanti o collegate non siano a loro volta controllate da mezzi o concessionarie e che le società possedute o controllate dall'impresa di comunicazione non controllino a loro volta i mezzi o concessionarie.

Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento disporre verifiche o controlli presso le Associate, a mezzo di persone o enti di sua fiducia all'uopo nominati, onde accertare la permanenza dei requisiti più sopra elencati.

Ogni anno, tutte le Associate sono tenute a comunicare per iscritto al Direttore Generale:

- entro il 31 gennaio il numero dei dipendenti da comunicare a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
- entro il 31 marzo eventuali variazioni intervenute rispetto ai requisiti più sopra elencati

ART. 5

Le imprese di comunicazione che intendano far parte dell'Associazione, devono trasmettere al Consiglio Direttivo la domanda scritta di ammissione.

Tale domanda deve essere corredata da una copia degli ultimi due bilanci approvati e da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa che garantisca sia il possesso dei requisiti di cui ai punti a), b), f) e g) dell'art. 4, sia che l'impresa di comunicazione non si trovi in alcuna delle situazioni previste ai punti c), d), e) del richiamato art. 4.

La domanda di ammissione deve indicare

- (i) il settore a cui l'Impresa intende essere iscritta, fermo restando che ogni associata (a) può richiedere l'iscrizione a non più di tre Consulte di Settore, e (b) deve indicare, comunque, all'atto dell'iscrizione, quale sia il suo settore prioritario e (c) deve indicare il suo rappresentante in ogni Consulta;

- (ii) la persona fisica destinata a rappresentare l'Associata in seno all'Associazione ai sensi dell'art. 8.

La presentazione della domanda di ammissione comporta l'integrale accettazione:

- a) del presente Statuto;
- b) del Codice Deontologico;
- c) della Convenzione con AssAP Servizi Srl con le relative modalità di erogazione e pagamento dei servizi;
- d) delle schede contenenti le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei dati strutturali proposti, ai sensi dell'art. 35 da ogni Consulta di Settore e ratificate dal Consiglio Direttivo
- e) dei Regolamenti Associativi.

La presentazione della domanda di ammissione comporta altresì:

- a) l'accettazione preventiva dei controlli disposti dal Consiglio Direttivo al fine di verificare l'esistenza dei requisiti richiesti;
- b) l'impegno della richiedente di agevolare le persone o gli enti incaricati nella loro attività di controllo;
- c) l'impegno di rimborsare all'Associazione gli eventuali costi delle verifiche, che sono integralmente a carico della richiedente stessa.

All'atto dell'accettazione della domanda la richiedente si impegna a versare:

- a) all'Associazione la quota associativa;
- b) ad AssAP Servizi S.r.l. il corrispettivo annuale per la fornitura dei relativi servizi, con le modalità di pagamento previste annualmente dall'Assemblea Ordinaria.

L'entità delle predette quote e il criterio di determinazione del corrispettivo dovuto ad AssAP Servizi S.r.l., nonché le loro modalità di pagamento, sono annualmente fissate dall'Assemblea Ordinaria.

segue ART. 5

Deve intendersi privo di efficacia e comunque risolto di diritto il rapporto associativo tra l'Associazione e l'Associata nel caso in cui sia accertato, anche successivamente, che la dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Associata ai sensi del presente articolo 5. risulti, anche soltanto parzialmente, inveritiera.

In tale ipotesi l'Associata non può pretendere la restituzione né delle quote versate all'Associazione, né dei corrispettivi versati ad AssAP Servizi S.r.l. né delle spese sostenute a qualsiasi titolo e perde altresì qualunque diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6

Le domande di ammissione vengono istruite ed esaminate preliminarmente dal Collegio dei Probiviri che le trasmette poi al Consiglio Direttivo con un suo parere scritto.

Il Consiglio Direttivo esamina gli atti e vota l'eventuale accoglimento a maggioranza semplice dei presenti.

La domanda di ammissione può essere respinta dal Consiglio Direttivo con delibera motivata con il quorum di cui all'art. 30.

La delibera del Consiglio Direttivo è impugnabile avanti il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 38.

ART. 7

Con l'ammissione a far parte dell'Associazione, l'Associata è impegnata a rispettare tutti i doveri associativi previsti dal presente Statuto e dal Codice Deontologico, dei Regolamenti Associativi: in particolare si obbliga

- (i) ad uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea, a quelle del Consiglio Direttivo;
- (ii) al pagamento delle quote e delle contribuzioni dovute all'Associazione;
- (iii) al pagamento dei corrispettivi dovuti ad AssAP Servizi S.r.l..

ART. 8

Ogni Associata è rappresentata in seno all'Associazione da un suo delegato indicato all'atto dell'ammissione. Eventuali sostituzioni e/o revoche dovranno essere comunicate per iscritto al Direttore Generale.

Il delegato deve essere amministratore o direttore generale dell'Associata.

RECESSO E DECADENZA - SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 9

Cessa di far parte dell'Associazione l'Associata che ne receda o di cui sia pronunciata la decadenza.

L'Associata, che sia receduta o sia stata dichiarata decaduta, non può pretendere né la restituzione delle quote e dei contributi versati a qualsiasi titolo né il corrispettivo già pagato ad AssAP Servizi S.r.l. per la fornitura dei servizi e perde qualunque diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10

L'Associata può (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7, e al successivo art. 14) in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dandone notizia al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso sia di recesso, sia di decadenza dall'Associazione, l'Associata è tenuta al pagamento della quota associativa, delle contribuzioni integrative e del corrispettivo ad AssAP Servizi S.r.l., fino al termine dell'esercizio in corso.

Qualora il recesso non sia comunicato almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario in corso, l'Associata recedente è tenuta al pagamento delle quote associative, delle contribuzioni integrative e del corrispettivo dovuto ad AssAP Servizi S.r.l. fino al termine dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il recesso.

ART. 11

Decade dal diritto di far parte dell'Associazione l'Associata che:

- a) venga a trovarsi priva di uno dei requisiti di cui all'art. 4;
- b) che si sia resa gravemente inadempiente alle norme dello Statuto o del Codice Deontologico;
- c) che non si sia adeguata alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- d) che non abbia tempestivamente adempiuto agli obblighi economici assunti nei confronti dell'Associazione, e/o di AssAP Servizi S.r.l.

ART. 12

Sulla decadenza e sulla sospensione di una Associata si pronuncia l'Assemblea Ordinaria.

La decadenza è proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e contemporaneamente comunicata dal Presidente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Associata interessata.

L'Assemblea Ordinaria delibera a scrutinio segreto sulla decadenza e/o sospensione dell'Associata in prima convocazione con la maggioranza semplice delle Associate iscritte, e in seconda convocazione con la maggioranza delle Associate presenti.

L'Associata ha il diritto di essere ascoltata, ma non ha diritto di voto.

ART. 13

Nel caso di mancanza ai doveri associativi da parte di una Associata, ritenuta dal Consiglio Direttivo non tanto grave da dare luogo alla proposta di decadenza, è in facoltà del Consiglio Direttivo applicare una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) biasimo scritto da comunicarsi a tutte le Associate;
- c) sospensione e/o decadenza dei rappresentanti dell'Associata che ricoprono cariche associative;
- d) proposta all'Assemblea Ordinaria di sospendere l'Associata per un periodo da tre mesi a un anno (i) dall'attività associativa (ii) e/o dal diritto dell'Associata alle prestazioni istituzionali fornite da AssoComunicazione e/o AssAP Servizi S.r.l.

ART. 14

Ogni Associata, anche se sospesa ai sensi dell'art. 13 è tenuta al pagamento delle quote associative, delle contribuzioni integrative e del corrispettivo dovuto ad AssAP Servizi S.r.l.

ESERCIZIO FINANZIARIO E QUOTE ASSOCIATIVE

ART. 15

Per il conseguimento delle finalità associative, l'Associazione è dotata di un proprio fondo autonomo, che è formato dalle quote associative e dalle contribuzioni delle Associate, nonché dagli eventuali proventi derivanti dall'esercizio delle iniziative svolte nell'ambito delle finalità e degli scopi dell'Associazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 16

Il criterio di determinazione, l'entità delle quote associative e del corrispettivo dovuto ad AssAP Servizi S.r.l. e le loro modalità di pagamento sono, ogni anno, fissate per l'anno successivo dall'Assemblea Ordinaria delle Associate che deve tenersi entro il 31 dicembre.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, previa delibera dell'Assemblea Ordinaria, richiedere a tutte le Associate altre ed ulteriori contribuzioni integrative, sia per esigenze associative di carattere straordinario, sia per particolari attività o servizi associativi, fissandone gli importi, le modalità e le scadenze.

ART. 17

Entro il 30 aprile di ogni anno, tutte le Associate sono tenute a comunicare per iscritto al Direttore Generale l'entità dei propri "ricavi d'agenzia" realizzati nell'esercizio precedente, ai fini dell'individuazione delle quote associative, nonché dei corrispettivi dovuti ad AssAP Servizi S.r.l.

Alle Associate che entro il 30 aprile di ogni anno non abbiano comunicato il dato relativo all'entità dei "ricavi d'agenzia", a titolo di penale sarà addebitata in aggiunta una somma pari al 5% da calcolarsi sulle quote dovute ad AssoComunicazione e sui canoni dovuti ad AssAP Servizi, quantificata in base alla dichiarazione dell'anno precedente.

Entro il 30 settembre di ogni anno le Associate devono inviare all'Associazione copia del proprio ultimo bilancio approvato e depositato in tribunale, nonché quello/i delle proprie controllate.

I bilanci inviati saranno controllati, a campione, da una società di revisione, per la verifica di corrispondenza tra l'autodichiarazione dei "ricavi d'agenzia" e quanto risulta dal bilancio.

In caso di differenze tra l'ammontare dei "ricavi d'agenzia" comunicati mediante l'autodichiarazione fatta entro il 30 aprile e il dato effettivo risultante dal bilancio inviato entro il 30 settembre, le quote dovute ad AssoComunicazione e i canoni dovuti ad AssAP Servizi verranno calcolati sull'ammontare più elevato dei "ricavi d'agenzia" risultante dalle due comunicazioni effettuate.

Le Associate che non invieranno il bilancio, entro la data stabilita, dovranno consentire la verifica del loro bilancio da parte della società di revisione incaricata all'uopo dall'Associazione.

Le spese saranno poste a carico dell'Associata.

Con il termine "ricavi d'agenzia" si intendono, ai fini del presente Statuto, i ricavi d'esercizio indicati alla voce "A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile ed i corretti principi contabili. A tale riguardo si precisa che i ricavi di cui alla voce A.1) del conto economico, nel rispetto del principio generale di redazione del bilancio di cui all'art. 2423bis, 1° comma, del codice civile (c.d. principio della "prevalenza della sostanza sulla forma"), non dovranno essere influenzati dalle rifatturazioni per acquisti di beni e servizi effettuati in nome proprio e per conto dei clienti, secondo lo schema contrattuale del "mandato senza rappresentanza".

Tali ultimi importi, costituendo delle mere partite di giro di natura finanziaria, qualora contabilizzati a conto economico, dovranno trovare separata allocazione nella voce "A.5) Altri Ricavi e proventi" ovvero chiaramente indicati nella Nota Integrativa, che ai sensi dell'art. 2423, comma 1, del Codice Civile, costituisce parte integrante del Bilancio d'esercizio.

Gli importi delle rifatturazioni non saranno computati ai fini del calcolo delle quote associative dovute ad AssoComunicazione e dei canoni dovuti ad AssAP Servizi.

ART. 18

Ogni Associata è tenuta a corrispondere all'Associazione e/o ad AssAP Servizi S.r.l. alle scadenze stabilite, le quote associative, le eventuali contribuzioni integrative, i corrispettivi pattuiti.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle quote associative, delle contribuzioni integrative comporta l'addebito degli interessi, per mese o frazione di mese, nella misura che viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo sulla base dei tassi bancari passivi correnti.

In caso di ritardo nei pagamenti, il Consiglio Direttivo provvede a richiedere all'Associata le quote e/o i contributi integrativi arretrati, fissando il termine entro cui essa è tenuta ad eseguire il pagamento, che dovrà comprendere anche gli interessi di cui al paragrafo precedente.

Nel caso di mancato adempimento entro detto termine, il Consiglio Direttivo proporrà all'Assemblea Ordinaria la decadenza dell'Associata, fermo restando il diritto dell'Associazione di agire giudizialmente per ottenere il pagamento di quanto dovuto dall'Associata stessa.

CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA

ART. 19

L'Associazione aderendo all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, accetta il contenuto del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria ed è impegnata a rispettare le decisioni del Giurì.

Di conseguenza l'adesione all'Associazione comporta, da parte di ogni Associata, l'impegno di rispettare il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e le decisioni del Giurì, anche in ordine alla loro pubblicazione.

ORGANI SOCIALI

ART. 20

Sono organi dell'Associazione:

- ASSEMBLEE
- CONSIGLIO DIRETTIVO
- PRESIDENTE
- VICE PRESIDENTI, se nominati
- CONSULTE DI SETTORE
- TESORIERE
- REVISORI DEI CONTI
- COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- DIRETTORE GENERALE

ASSEMBLEE

ART.21

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e viene convocata dal Presidente, da uno dei Vice Presidenti se nominati, da almeno 5 Consiglieri e anche dal Direttore Generale ogniqualvolta i soggetti legittimati lo ritengano necessario nel quadro degli scopi e delle finalità associative.

a) L'Assemblea Ordinaria è convocata

- ogni quattro anni per l'elezione *(i)* del Presidente, *(ii)* del Consiglio Direttivo, *(iii)* dei Revisori dei Conti e *(iv)* dei Provisori;
- alla fine del primo biennio del mandato del Presidente in carica per la verifica di cui all' art. 32 b);
- entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo, la determinazione, modalità e scadenze delle quote associative e del corrispettivo dovuto ad AssAP Servizi S.r.l..

Il Presidente, deve convocare l'Assemblea Ordinaria ogni volta che gliene sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno 1/5 delle Associate iscritte all'Associazione.

b) L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- per le modifiche dello Statuto;
- per ogni altra delibera su argomenti di carattere straordinario ogni qualvolta che i soggetti legittimati lo ritengano necessario, ovvero dietro richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno 1/3 delle Associate iscritte all'Associazione;
- per le proposte di scioglimento dell'Associazione la richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve essere sottoscritta da almeno la metà delle Associate iscritte all'Associazione.

ART. 22

La convocazione delle Assemblee deve essere effettuata mediante avviso trasmesso ad ogni Associata a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax almeno dieci giorni prima, della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza i soggetti legittimati, di cui all'art. 21, hanno la facoltà di convocare le Assemblee almeno cinque giorni prima della data fissata con le stesse modalità di trasmissione di cui al paragrafo precedente.

ART. 23

Possono partecipare alle Assemblee ed esprimere validamente il loro voto soltanto le Associate regolarmente iscritte all'Associazione, (a) nei confronti delle quali non sia stata disposta la sospensione dall'attività sociale ai sensi dell'art. 13 e (b) che siano in regola con il pagamento delle quote associative e dei corrispettivi dovuti ad AssAP Servizi S.r.l..

Ad ogni Associata compete un voto.

Ogni Associata è rappresentata nelle Assemblee dal delegato ai sensi dell'art. 8, fermo il diritto di farsi rappresentare da un'altra Associata.

Ogni Associata nelle Assemblee non può rappresentare più di 3 (tre) altre Associate.

Art. 24

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, dei 2/3 delle Associate iscritte all'Associazione.

In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 1/4 delle Associate iscritte all'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 1/3 delle Associate iscritte all'Associazione.

Per le deliberazioni riguardanti (i) lo scioglimento dell'Associazione, (ii) la nomina dei liquidatori e (iii) la devoluzione del fondo comune, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 3/4 delle Associate iscritte all'Associazione, e in seconda convocazione con la presenza di 2/3 delle Associate iscritte all'Associazione.

Fra la prima e la seconda convocazione delle Assemblee deve decorrere non meno di un'ora.

ART. 25

L'Assemblea Ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza delle Associate presenti.

La delibera di cui all'art. 32 b), relativa alla non approvazione dell'operato del Presidente, sia in prima sia in seconda convocazione deve essere assunta, con riguardo sia alla verifica del primo biennio sia all'esame preventivo delle attività programmate per il secondo biennio del mandato, con un quorum di almeno i 2/3 delle Associate presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 delle Associate presenti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza delle Associate presenti.

Le deliberazioni riguardanti (i) lo scioglimento dell'Associazione, (ii) la nomina dei liquidatori e (iii) la devoluzione del fondo comune, devono essere assunte in prima convocazione con il voto favorevole di almeno 3/4 delle Associate presenti e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza delle Associate iscritte all'Associazione.

ART. 26

Nelle Assemblee le votazioni hanno luogo per alzata di mano.

Le votazioni hanno luogo con scrutinio segreto nel caso di elezioni alle cariche associative ed in ogni altro caso eventualmente previsto dal presente Statuto o qualora, tenuto conto della delicatezza della materia, la stessa Assemblea deliberi di procedere con tale sistema.

ART. 27

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutte le Associate ancorché assenti o dissenzienti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 28

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri determinato in base al criterio stabilito all'art. 40 c) e fermo restando che sono membri di diritto :

(i) il Presidente eletto dall'Assemblea;

(ii) i Presidenti delle Consulte di Settore eletti ai sensi dell'art. 40 f);

(iii) il Presidente del Centro Studi, di cui all'art.29 d);

(iv) il Presidente di AssAP Servizi s.r.l. di cui all'art. 29 c) (i);

I Consiglieri durano in carica quattro anni, salvo il caso di cui all'art. 32 b) e sono eletti con le modalità previste dagli artt. 39 e 40 e sono rieleggibili.

Possono essere eletti alla carica di Consiglieri solo persone che rivestano cariche di Amministratori e/o Direttori Generali nelle Associate.

ART. 29

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità e degli scopi associativi valuta le esigenze operative dell'Associazione e dei singoli "settori della comunicazione" decidendone priorità e fattibilità.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri conferitigli dal presente Statuto ed in particolare:

a) il Consiglio Direttivo :

(i) modifica, su proposta del Presidente, il titolare e il contenuto delle Deleghe di cui all'art. 40 a);

(ii) approva i regolamenti di Settore di cui all'art. 35;

(iii) nomina il Direttore Generale con i poteri di cui all'art. 43;

(iv) nomina su proposta del Presidente, e tra i membri del Consiglio Direttivo, uno o due Vice Presidenti in base alle esigenze del momento;

(v) propone all'Assemblea eventuali integrazioni o migliori specificazioni dei Settori individuati all'art. 2;

(vi) esamina e si pronuncia sulle domande di ammissione in conformità con gli artt. 4, 5, 6;

(vii) fissa il compenso dei Proviviri di cui all'art. 38.

segue **ART. 29**

- b) all'inizio di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo, redige il bilancio preventivo determinando l'allocazione delle risorse, stabilendo le priorità e coordinando sempre le specifiche esigenze dei singoli "settori della comunicazione" con l'interesse generale dell'Associazione.

La proposta di bilancio preventivo, sentito il parere di compatibilità economica del Direttore Generale, è esaminata e discussa dal Consiglio Direttivo che la presenta all'Assemblea per l'approvazione;

- c) il Consiglio Direttivo designa:

- (i) i nominativi del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione di AssAP Servizi S.r.l., fermo restando che il Presidente dovrà essere scelto tra i rappresentanti del Settore "pubblicità e comunicazione globale";
- (ii) i nominativi dei membri dei Consigli di Amministrazione delle Società in cui AssoComunicazione è rappresentata tramite la sua controllata AssAP Servizi Srl.;

- d) il Consiglio Direttivo nomina:

- (i) il Presidente del Centro Studi
- (ii) il Tesoriere
- (iii) i rappresentanti dell'Associazione negli Istituti e nelle Associazioni in cui AssoComunicazione è rappresentata;

- e) il Consiglio Direttivo può istituire un Advisory Board, con compiti esclusivamente consultivi, composto anche da soggetti non membri del Consiglio Direttivo, determinandone al momento della costituzione il ruolo, la composizione e le funzioni;

- f) il Consiglio Direttivo può delegare, su proposta del Presidente e con specifica delibera assunta ai sensi dell'art. 30, ad uno o più dei propri membri una o più Deleghe operative in specifici settori;

- g) è inoltre facoltà del Consiglio Direttivo istituire Commissioni e/o Comitati per specifiche problematiche di rilevanza associativa o di singoli Settori, nonché, proporre all'Assemblea regolamenti generali ovvero relativi a singoli Settori;

In caso di istituzione di una Commissione o di un Comitato il Consiglio Direttivo, all'atto della nomina, ne determina il contenuto, le modalità esecutive e ne designa i componenti; le Commissioni operano nei limiti del mandato loro affidato dal Consiglio Direttivo;

- h) il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di deliberare e richiedere alle Associate la partecipazione ad iniziative collettive, ovvero l'adozione di comportamenti uniformi da esso ritenuti indispensabili per la tutela degli interessi morali e materiali della categoria, emanando all'uopo le più opportune direttive.

Di ogni delibera o iniziativa assunta il Consiglio Direttivo rende conto all'Assemblea.

ART. 30

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno dieci volte all'anno su convocazione del Presidente, del Direttore Generale o su richiesta di almeno cinque Consiglieri.

Le convocazioni devono essere diramate almeno cinque giorni prima della data della riunione a mezzo lettera raccomandata ovvero telegramma, telefax o e-mail con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti alla riunione. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Per le deliberazioni concernenti, *(i)* l'istituzione e/o la modifica della Delega ai Consiglieri, *(ii)* la non ammissione di una nuova Associata di cui all'art. 6, *(iii)* le sanzioni disciplinari di cui all'art. 13, *(iv)* la decadenza di un Consigliere di cui all'art. 31 comma a), è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri in carica.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sommario che è inviato in copia a tutte le Associate, salvo nel caso di argomenti particolarmente riservati che verranno comunque comunicati alle Associate nella forma che il Consiglio Direttivo riterrà di volta in volta più opportuna.

ART. 31

Il Consigliere che:

- a) per tre volte consecutive, o comunque per quattro volte all'anno, anche non consecutive, non partecipi alle riunioni consiliari, deve giustificare i motivi della sua assenza innanzi il Consiglio Direttivo che, a suo insindacabile giudizio, deciderà la decadenza del Consigliere con il quorum di cui all'art. 30;
- b) nel corso del mandato cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell'organizzazione della Associata che lo ha designato ed entri a far parte dell'organizzazione di un'altra Associata, salvo l'autorizzazione scritta da parte di quest'ultima da comunicarsi per iscritto entro 30 giorni dall'evento, fermo restando il disposto del presente art. 31 punto c), è considerato decaduto;
- c) nel corso del mandato a causa dell'intervenuta, contemporanea presenza nel Consiglio Direttivo di due rappresentanti di una stessa Associata, violi il divieto di cui all'art. 40 punto i) è considerato decaduto. Salvo diverso accordo tra i due rappresentanti della stessa Associata, è considerato decaduto il Consigliere che ha cambiato impresa associata.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, in loro sostituzione, entra automaticamente a far parte del Consiglio Direttivo il soggetto che ha ottenuto il maggior numero di voti senza risultare eletto, nell'ambito della graduatoria delle singole Deleghe di cui all'art. 40 a), salvo il caso di sostituzione di un Consigliere che rivesta anche la carica di Presidente di Consulta di Settore: in tale ipotesi la sostituzione avverrà secondo quanto specificato all'art. 35 punto e).

segue **ART. 31**

Il Consigliere dichiarato decaduto, decade contemporaneamente anche dalla carica di Presidente della Consulta di Settore.

I Consiglieri nominati alla carica, in sostituzione dei Consiglieri uscenti, decadono dalla carica insieme al Consiglio Direttivo.

Qualora:

- (i) nel corso del mandato, venga meno simultaneamente la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente e l'intero Consiglio devono ritenersi decaduti e il Presidente e/o i Consiglieri rimasti in carica devono convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea perché provveda alla nomina dell'intero nuovo Consiglio;
- (ii) al termine del primo mandato biennale il Presidente non sia riconfermato per il successivo biennio, il Consiglio Direttivo deve ritenersi decaduto con la procedura di cui all'art. 32 b).

Ove la situazione di incompatibilità di cui all'art. 40 punto j) si verifichi successivamente alla costituzione del Consiglio Direttivo, per effetto di intervenuti mutamenti nella organizzazione o nell'assetto della proprietà delle Associate, salvo il caso di rinuncia di uno o più dei membri che versino in condizione di incompatibilità, si procederà secondo quanto previsto all'art. 40 punto k).

Per la sostituzione del Consigliere decaduto saranno osservati gli stessi criteri di cui al presente articolo.

PRESIDENTE

ART. 32

- a) Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Risulterà eletto alla carica di Presidente il candidato che al primo scrutinio abbia raggiunto il quorum dei 2/3 dei presenti in Assemblea.

Nel caso che nessun candidato abbia raggiunto il quorum richiesto al primo scrutinio, si ricorrerà, con una nuova votazione, da tenersi nello stesso giorno del primo scrutinio, al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo scrutinio.

Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto nel ballottaggio, il maggior numero dei voti espressi. Con il termine "voti espressi" nel presente Statuto si intendono "i voti validi, le schede bianche e le schede nulle: non le Associate astenute".

- b) Il Presidente dura in carica per quattro anni e non è rieleggibile per il mandato immediatamente successivo.

Il Presidente, o in caso di sua inerzia il Direttore Generale, entro i 30 giorni antecedenti alla scadenza del primo biennio del mandato, convoca l'Assemblea Ordinaria per l'esame e l'approvazione del programma svolto e per la verifica e l'approvazione del programma da svolgere nel secondo biennio.

Qualora tale Assemblea:

(i) approvi, con il quorum di cui all'art. 25, l'operato del Presidente, lo stesso rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato;

(ii) non approvi l'operato del Presidente, il Presidente e il Consiglio Direttivo devono ritenersi decaduti e il Presidente e/o il Direttore Generale devono convocare entro 30 giorni l'assemblea perché provveda alla nomina del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo.

- c) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può richiedere al Consiglio Direttivo (i) la nomina di uno o due Vice Presidenti e (ii) l'istituzione e/o la modifica delle Deleghe a uno o più Consiglieri. Può convocare ai sensi dell'art. 21 le Assemblee. Presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee. Il Presidente può assumere provvedimenti d'urgenza, salvo sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui indicato o, in mancanza dal più anziano in carica dei Consiglieri.

ART. 33

Per garantirne la continuità nell'attività dell'Associazione è costituita la figura del Presidente uscente.

Qualora non sia stato eletto come Consigliere, il Presidente uscente può partecipare all'adunanza del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e senza diritto di voto.

VICE PRESIDENTI

ART. 34

Per la esecuzione del programma di attività associative nonché per la conduzione e rappresentanza dell'Associazione, il Presidente può essere coadiuvato da uno o due Vice Presidenti nominati, dal Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente medesimo.

CONSULTE DI SETTORE

ART. 35

Ogni Settore ha diritto a costituire la propria Consulta di Settore.

- a) Ogni Consulta di Settore è composta da tutte le Associate iscritte allo specifico Settore ed è presieduta dal Presidente eletto dagli iscritti ai sensi dell'art. 40 f).
Nella prima riunione dopo le elezioni la Consulta può nominare un Vice Presidente.
- b) Il mandato del Presidente della Consulta è di quattro anni. Il Presidente non è rieleggibile per il mandato immediatamente successivo. Al termine del primo biennio del mandato, il Presidente convoca la Consulta per l'esame e l'approvazione del programma svolto e per la verifica e l'approvazione del programma da svolgere nel secondo biennio.
Qualora tale Consulta:
 - (i) approvi l'operato del Presidente, lo stesso rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato;
 - (ii) non approvi l'operato del Presidente, il Presidente deve ritenersi decaduto e il Presidente e/o il Direttore Generale devono attivare la procedura di cui all'art. 35 e);
- c) ogni Consulta di Settore è convocata dal Presidente, dal Vice Presidente o su richiesta di almeno 4 degli iscritti al Settore.
In assenza del Presidente la Consulta è presieduta dal Vice Presidente.

Le convocazioni devono essere diramate almeno 5 giorni prima della data delle riunioni a mezzo telegramma, telefax o e-mail con l'indicazione dell'ordine del giorno;
- d) ogni Associata ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti;
- e) In caso di dichiarazione di decadenza, per qualsiasi ragione intervenuta, di un Presidente di una Consulta di Settore, il Direttore Generale convoca, senza indugio, le Associate facenti parte dello specifico Settore affinché procedano alla elezione del nuovo Presidente;
- f) ogni Consulta di Settore può dotarsi di un regolamento autonomo per la diffusione dei dati strutturali che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo. Tale regolamento deve basarsi su dati strutturali certi e verificabili;
- g) ogni Consulta di Settore, tramite apposito regolamento che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo, può indicare i requisiti specifici richiesti per l'ammissione all'Associazione ai sensi dell'art. 4 punto f);
- h) ogni Consulta di Settore studia, valuta ed approfondisce le esigenze operative del proprio Settore, promuovendo iniziative che devono essere proposte al Consiglio Direttivo per l'approvazione.
La Consulta di Settore monitorizza e controlla tutte le attività politiche e operative che riguardano il Settore.

TESORIERE

ART. 36

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere dell'Associazione, che può anche essere scelto fra persone non appartenenti alle Associate, e che dura in carica per la stessa durata del Consiglio.

Il Tesoriere controlla e segue la gestione amministrativa dell'Associazione, ne riferisce al Consiglio Direttivo e predispone il bilancio consuntivo e preventivo che, previa verifica dei Revisori dei Conti, sottopone all'esame del Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

REVISORI DEI CONTI

ART. 37

L'Assemblea Ordinaria elegge ogni quattro anni due Revisori dei Conti, che durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Il Revisore dei Conti che, in sede di elezione, ha ottenuto più voti viene nominato Presidente.

Possono essere eletti alla carica di Revisori dei Conti solo persone che rivestano incarichi operativi nelle Associate.

I Revisori dei Conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si discutono i bilanci consuntivo e preventivo e la situazione finanziaria dell'Associazione.

I Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria dell'Associazione e vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto in materia amministrativa.

Essi accertano la regolare tenuta dei libri e presentano annualmente una relazione all'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Nel caso di cessazione della carica di un Revisore, viene automaticamente assunta alla carica la persona che, alle ultime elezioni, ha ottenuto più voti per detta carica senza risultare eletta.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 38

L'Assemblea Ordinaria elegge ogni quattro anni tre Probiviri che durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili

Il Proboviro che, in sede di elezione, ha ottenuto più voti viene nominato Presidente del Collegio dei Probiviri.

Possono essere eletti alla carica solo persone che non rivestano più incarichi operativi nelle Associate e che siano indicate da almeno quattro Associate.

La valutazione sui requisiti dei candidati alla carica di Proboviro spetta al Consiglio Direttivo in carica.

E' compito del Collegio dei Probiviri:

- a) esprimere il proprio parere scritto al Consiglio Direttivo sulle domande di ammissione delle imprese che abbiano richiesto di aderire alla Associazione, controllando e valutando l'esistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 4, 5, 6;
- b) esprimere il proprio giudizio, a richiesta del Consiglio Direttivo, sul comportamento morale e professionale di Associate ritenuto lesivo degli interessi dell'Associazione o di una o più Associate, riguardo anche alle norme contenute nel Codice Deontologico;
- c) definire in veste di amichevole compositore, le vertenze professionali insorte fra Associate che fossero da queste deferite al giudizio del Collegio;
- d) esprimere il proprio parere, a richiesta del Consiglio Direttivo, in materia di interpretazione ed esecuzione dello Statuto, del Codice Deontologico e dei rapporti intercorsi e/o pendenti tra le Associate ed AssAP Servizi S.r.l..

Il Collegio dei Probiviri deve adempiere alle sue funzioni entro 60 giorni dalla data della richiesta o del deferimento, salvo proroga concessa dal Consiglio Direttivo, dandone informazione alle parti interessate; esprime i pareri senza formalità di rito valendosi dell'assistenza di esperti.

Il suo parere è insindacabile nell'ambito dell'Associazione, ferme restando le prerogative dell'Assemblea per ciò che concerne la pronuncia di decadenza o di sospensione delle Associate.

Nel caso di cessazione o rinuncia dalla carica di un Proboviro, viene automaticamente assunta alla carica stessa la persona che, alle ultime elezioni, ha ottenuto più voti senza risultare eletta.

I Probiviri hanno diritto ad un compenso, fissato dal Consiglio Direttivo, oltre alle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, da quantificarsi all'atto della nomina.

Il costo della procedura davanti al Collegio dei Probiviri, in caso di riconosciuta responsabilità di una o più Associate, deve essere posto a carico della o delle stesse.

ELEZIONI - PROCEDURA

ART. 39

In materia di elezioni si applicano le seguenti regole:

a) Candidature:

- (i) possono candidarsi alla carica di Presidente tutti i rappresentanti delle Associate a condizione che rivestano la carica di Amministratori dell'Associata;
- (ii) possono candidarsi alla carica di Consigliere tutti i rappresentanti delle Associate a condizione che rivestano la carica di Amministratore o Direttore Generale dell'Associata;
- (iii) possono candidarsi alla carica di Revisore dei Conti anche personalità esterne, purché indicate da quattro Associate;
- (iv) possono candidarsi alla carica di Proboviro i rappresentanti di cui all'art.38.

Ogni Associata può indicare la candidatura di un solo:

- (i) Presidente
- (ii) Consigliere
- (iii) Presidente di Consulta
- (iv) Revisore dei Conti
- (v) Proboviro (quest'ultimo purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 38).

Le cariche associative non sono retribuite, salvo quanto previsto dall'art. 38 per il Collegio dei Proboviri;

b) Adempimenti per la candidatura dei Consiglieri

I candidati Consiglieri devono, al momento della comunicazione della loro candidatura al Direttore Generale, ai sensi dell'art. 40 b), indicare il settore operativo (di seguito convenzionalmente Delega) a cui aspirano nel caso di elezione nel Consiglio Direttivo, restando inteso che tale indicazione dovrà essere effettuata tra le Deleghe fissate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 40 a).

ART. 40

Per l'elezione alle cariche sociali vige la seguente procedura:

- a) un Consiglio Direttivo, da tenersi entro i sessanta giorni antecedenti alla scadenza del mandato delle cariche associative fissa (i) la data delle elezioni, (ii) le Deleghe di cui all'art. 39 b). Nel caso di cui all'art. 32 b) (ii) il termine è ridotto a 20 giorni;
- b) il Direttore Generale determina il numero dei consiglieri in base al numero delle Consulte di Settore esistenti al momento delle elezioni e al numero delle Deleghe fissate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 40 a) e ne informa le Associate;
- c) i candidati alle cariche associative comunicano le loro candidature al Direttore Generale che, almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, le rende pubbliche all'interno dell'Associazione;
- d) il Direttore Generale provvede a redigere le liste dei candidati per l'elezione:
 - del Presidente dell'Associazione
 - del Consiglio Direttivo con la specificazione della lista dei candidati per singole Deleghe
 - del Collegio dei Probiviri
 - dei Revisori dei Conti
 - dei Presidenti delle Consulte di Settore;
- e) ogni Associata ha diritto di esprimere per l'elezione:
 - del Presidente dell'Associazione: 1 voto
 - del Consiglio Direttivo: tanti voti quanto sono le Deleghe fissate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 40 a)
 - del Collegio dei Probiviri: 3 voti
 - dei Revisori dei Conti: 2 voti
 - dei Presidenti delle Consulte di Settore: 1 voto
- f) per le elezioni del Presidente delle Consulte di Settore, hanno diritto di voto le associate iscritte agli specifici Settori nei limiti dell'art. 5. Possono essere eletti a Presidente soltanto i rappresentanti delle Associate che hanno indicato tale Consulta di Settore come prioritaria ai sensi dell'art. 5.
- g) l'Assemblea indetta per le elezioni designa tre scrutatori e procede alle votazioni nonché al successivo scrutinio dei voti, restando inteso che tutte le operazioni di voto infra specificate devono svolgersi in un'unica giornata;

segue **ART. 40**

- h) risultano eletti alla carica :
 - (i) di Presidente dell'Associazione, il candidato che abbia ottenuto più voti ai sensi dell'art. 32;
 - (ii) di Presidente di ogni Consulta di Settore, i candidati che abbiano ottenuto più voti nella lista dei candidati di ogni singola Consulta;
 - (iii) di Consigliere, i candidati che abbiano ottenuto più voti nell'ambito delle graduatorie delle singole Deleghe di cui all'art. 40 a). Nel caso in cui una o più Deleghe indicate dal Consiglio Direttivo di cui all'art. 40 a) non abbiano raccolto candidature, sarà considerato eletto il Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti in assoluto tra i non eletti a prescindere dalla lista di cui all'art. 40 d).
 - (iv) di Revisore dei Conti / Proboviro, i candidati che abbiano ottenuto più voti nelle liste redatte per le cariche stesse.

 - i) immediatamente dopo l'esito delle elezioni il Direttore Generale provvede ad accertare:
 - (i) la corretta esecuzione di quanto contenuto nel precedente punto h)
 - (ii) la lista dei Consiglieri eletti
 - (iii) che nessuna Associata abbia più di un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo;

 - j) definite le liste degli eletti e la composizione dei vari organi associativi, il Direttore Generale provvede ad accertare che nel Consiglio Direttivo non vi siano più di quattro rappresentanti per ogni gruppo di imprese, compresi nel computo i Presidenti delle Consulte di Settore ed esclusi dal computo il Presidente dell'Associazione, il Presidente del Centro Studi ed il Presidente di AssAP Servizi s.r.l.;
- S'intendono come appartenenti allo stesso gruppo le Associate che siano controllate direttamente da un'altra Associata o che siano entrambe controllate anche indirettamente da una società terza ai sensi dell'art. 2359 c.c. n. 1.
- k) qualora risulti l'elezione di più di quattro rappresentanti per uno stesso gruppo, il Direttore Generale, salvo il caso di rinuncia di uno o più degli eletti, provvede ad accertare chi siano i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e dichiara eletti i primi quattro. In caso di parità si procede all'immediata votazione ponendo in ballottaggio i due o più candidati con lo stesso numero di voti;

ART. 41

Ove, per qualsiasi causa, un'Associata cessi di far parte dell'Associazione, i suoi rappresentanti che rivestono cariche associative decadranno automaticamente e contemporaneamente dalle cariche stesse.

Per la loro sostituzione si applicheranno rispettivamente le procedure previste dall'art. 31, dall'art. 37, dall'art. 35 e dallo Statuto di AssAP Servizi S.r.l.

Se il rappresentante decaduto riveste la carica di Presidente dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare entro 30 giorni, dalla relativa delibera di decadenza, l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 42

Le cariche di Presidente, Presidente di Consulta di Settore, Consigliere, Revisore dei Conti e Proboviro sono incompatibili fra loro e non sono pertanto cumulabili nella stessa persona.

Ove, per una qualsiasi causa, un membro del Consiglio di Amministrazione di AssAP Servizi S.r.l. cessi di far parte dell'organizzazione della Associata che lo ha designato, sarà revocato dalla carica stessa a norma dello Statuto di AssAP Servizi.

Per la sostituzione si applicheranno le norme statutarie di riferimento di AssAP Servizi S.r.l..

DIRETTORE GENERALE

ART. 43

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'inquadramento, le funzioni e la retribuzione.

Il Direttore Generale rappresenta l'Associazione nelle varie sedi istituzionali, ed in particolare nella Commissione per la Pubblicità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale dirige e controlla le elezioni verificandone il corretto andamento ai sensi degli artt. 39, 40.

COMITATO DEI SAGGI

ART. 44

Il Comitato dei Saggi è composto dai Presidenti dei precedenti 3 mandati.

La funzione del Comitato è quella di agevolare la selezione dei candidati alla Presidenza della Associazione, con l'obiettivo di individuare candidati che possano raccogliere unanime consenso degli Associati.

In caso contrario valgono le procedure statutarie.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 45

Addivenendosi in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria, all'uopo convocata, nomina uno o più liquidatori, di cui determina i poteri e il compenso.

Gli eventuali fondi residui, esaurite le operazioni di liquidazione, saranno devoluti, secondo quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.